

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI UNITE

COMUNICATO UFFICIALE N. 131/CFA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 17 maggio 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Paolo Cirillo – Presidente; Prof. Pierluigi Ronzani, Prof. Mauro Sferrazza, Avv. Francesca Mite, Avv. Mario Zoppellari – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario

1. RICORSO DELLA SOCIETA' PAGANESE CALCIO 1926 SRL AVVERSO LA SANZIONE:

- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA;**

INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 68 del 27.3.2017)

2. RICORSO DEL SIG. COSIMO D'EBOLI (ALL'EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ PAGANESE CALCIO 1926 SRL) AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE DI ANNI 3 E MESI 6;**
- **AMMENDA DI €60.000;**

INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 68 del 27.3.2017)

3. RICORSO DEL SIG. ADRIANO FAVIA (ALL'EPOCA DEI FATTI SOGGETTO CHE HA SVOLTO ATTIVITÀ NELL'INTERESSE DELLA SOCIETÀ AS MARTINA 1947 SRL) AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE DI ANNI 3;**
- **AMMENDA DI €50.000;**

INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 68 del 27.3.2017)

4. RICORSO DEL SIG. ALESSANDRO ROMEO (ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ US PISTOIESE 1921 SRL) AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA DI ANNI 3;**
- **AMMENDA DI €50.000;**

INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 68 del 27.3.2017)

5. RICORSO DEL SIG. EUGENIO ASCARI (ALL'EPOCA DEI FATTI AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE DI MESI 6;**
- **AMMENDA DI €10.000;**

INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 68 del 27.3.2017)

6. RICORSO DEL SIG. GIUSEPPE CIANCIOLO (ALL'EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ US POGGIBONSI SRL) AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE DI ANNI 3;**
- **AMMENDA DI €30.000;**

INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 68 del 27.3.2017)

7. RICORSO DELLA SOCIETÀ' US PISTOIESE 1921 SRL AVVERSO LA SANZIONE:

- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA;**

INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 68 del 27.3.2017)

8. RICORSO DELLA SOCIETÀ' L'AQUILA CALCIO 1927 SRL AVVERSO LE SANZIONI:

- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA;**
- **AMMENDA DI €10.000;**

INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 68 del 27.3.2017)

9. RICORSO DEL SIG. MARCO DI CHIO (ALL'EPOCA DEI FATTI ALLENATORE ISCRITTO NEI RUOLI TECNICI DELLA F.I.G.C. NON TESSERATO) AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA DI ANNI 3 E MESI 6;**
- **AMMENDA DI €50.000;**

INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 68 del 27.3.2017)

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1,2,3,4,5,6,7,8 e 9 così dispone:

- Respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Paganese Calcio 1926 Srl di Pagani (SA). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
- Accoglie in parte il ricorso come sopra proposto dal Sig. Cosimo D'Eboli, conferma la sanzione dell'inibizione di anni 3 e mesi 6, rideterminando la sanzione dell'ammenda in euro 10.000. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
- Accoglie in parte il ricorso come sopra proposto dal Sig. Adriano Favia, conferma la sanzione dell'inibizione di anni 3, rideterminando la sanzione dell'ammenda in euro 8.000. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
- Accoglie in parte il ricorso come sopra proposto dal Sig. Alessandro Romeo, conferma la sanzione della squalifica di anni 3, rideterminando la sanzione dell'ammenda in euro 8.000. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- Accoglie in parte il ricorso come sopra proposto dal Sig. Eugenio Ascari, conferma la sanzione dell'inibizione di mesi 6, rideterminando la sanzione dell'ammenda in euro 2.000. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
- Accoglie in parte il ricorso come sopra proposto dal Sig. Giuseppe Cianciolo, conferma la sanzione dell'inibizione di anni 3, rideterminando la sanzione dell'ammenda in euro 5.000. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
- Respinge il ricorso come sopra proposto dalla società US Pistoiese 1921 Srl di Pistoia (PT). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
- Accoglie in parte il ricorso come sopra proposto dalla società L'Aquila Calcio 1927 Srl di Aquila (AQ), conferma la penalizzazione di punti 1 in classifica, rideterminando la sanzione dell'ammenda in euro 2.500. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
- Accoglie in parte il ricorso come sopra proposto dal Sig. Marco Di Chio, conferma la sanzione della squalifica di anni 3 e mesi 6, rideterminando la sanzione dell'ammenda in euro 8.000. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. Paolo Cirillo, Prof. Pierluigi Ronzani, Prof. Mauro Sferrazza, Dott. Luigi Impeciati – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

10. RICORSO DEL SIG. ANDREA BAGNOLI (ALL'EPOCA DEI FATTI PROCURATORE SPORTIVO E DIRIGENTE DI FATTO DELLA SOCIETÀ AC TUTTOCUOIO 1957 SAN MINIATO SRL) AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE DI MESI 6;**
- **AMMENDA DI €30.000;**

INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 68 del 27.3.2017)

11. RICORSO DELLA SOCIETÀ' SSD SAVONA F.B.C. A R.L. AVVERSO LA SANZIONE:

- **AMMENDA DI €30.000;**

INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 68 del 27.3.2017)

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 10 e 11 così dispone:

- Accoglie in parte il ricorso come sopra proposto dal Sig. Andrea Bagnoli, riduce la sanzione dell'inibizione a mesi 3 e ridetermina la sanzione dell'ammenda in euro 5.000. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
- Accoglie in parte il ricorso come sopra proposto dalla società SSD Savona F.B.C. A R.L di Savona (SV) e ridetermina la sanzione dell'ammenda in euro 5.000. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Prof. Pierluigi Ronzani, Prof. Mauro Sferrazza, Avv. Roberto Borgogno – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

12. RICORSO DEL SIG. VITO FALCONIERI (ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ SANTARCANGELO CALCIO SRL) AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA DI ANNI 4;**
- **AMMENDA DI €70.000;**

INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 68 del 27.3.2017)

13. RICORSO DELLA SOCIETA' SANTARCANGELO CALCIO SRL AVVERSO LE SANZIONI:

- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA;**
- **AMMENDA DI €35.000;**

INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 68 del 27.3.2017)

14. RICORSO DELLA SOCIETA' VIGOR LAMEZIA SRL AVVERSO LE SANZIONI:

- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 5 IN CLASSIFICA;**
- **AMMENDA DI €30.000;**

INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 68 del 27.3.2017)

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 12,13 e 14 così dispone:

- Accoglie in parte il ricorso come sopra proposto dal Sig. Vito Falconieri, riduce la sanzione della squalifica a mesi 6 e ridetermina la sanzione dell'ammenda in euro 5.000. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
- Accoglie in parte il ricorso come sopra proposto dalla società Santarcangelo Calcio Srl di Santarcangelo di Romagna (RN), riduce la penalizzazione a punti 1 in classifica e ridetermina la sanzione dell'ammenda in euro 5.000. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
- Accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società Vigor Lamezia Srl di Lamezia Terme (CZ) e annulla le sanzioni inflitte. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IV COLLEGIO

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. Paolo Cirillo, Avv. Maurizio Greco, Prof. Pierluigi Ronzani, Avv. Francesca Mite – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

V COLLEGIO

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. Paolo Cirillo, Avv. Maurizio Greco, Prof. Pierluigi Ronzani, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

VI COLLEGIO

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. Paolo Cirillo, Avv. Maurizio Greco, Prof. Mauro Sferrazza, Avv. Patrizio Leozappa – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

15. RICORSO DEL SIG. SALVATORE CASAPULLA (ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ SS BARLETTA CALCIO SRL) AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE DI ANNI 5;**
- **AMMENDA DI €95.000;**

INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 68 del 27.3.2017)

16. RICORSO DEL SIG. CLAUDIO ARPAIA (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ VIGOR LAMEZIA SRL) AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE DI ANNI 1 E MESI 6 CON PRECLUSIONE;**
- **AMMENDA DI €30.000;**

INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 68 del 27.3.2017)

17. RICORSO DEL SIG. FABRIZIO MAGLIA (ALL'EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO TESSERATO PER LA SOCIETÀ VIGOR LAMEZIA SRL) AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE DI ANNI 3;**
- **AMMENDA DI €10.000;**

INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 68 del 27.3.2017)

18. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE

- **AVVERSO LA DECLARATORIA DI NON DOVERSI PROCEDERE NEI CONFRONTI DEL SIG. MARCELLO SOLAZZO (ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE SVINCOLATO);**
- **AVVERSO IL PROSCIoglimento DELLA SOCIETÀ VIGOR LAMEZIA SRL CON RIFERIMENTO ALLE GARE 7) SALERNITANA – BARLETTA E 9) JUVE STABIA – VIGOR LAMEZIA, IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA E ALLA RESPONSABILITÀ DEL SIG. FELICE BELLINI, ALL'EPOCA DEI FATTI SOGGETTO DI CUI ALL'ART. 1BIS, COMMA 5 DEL C.G.S., OPERANTE NELL'AMBITO DELLA SOCIETÀ VIGOR LAMEZIA SRL;**

SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 68 del 27.3.2017)

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 15,16,17 e 18 così dispone:

- Accoglie in parte il ricorso come sopra proposto dal Sig. Salvatore Casapulla, riduce la sanzione dell'inibizione ad anni 4 e ridetermina la sanzione dell'ammenda in euro 30.000. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
- Accoglie il ricorso come sopra proposto dal Sig. Claudio Arpaia e annulla le sanzioni inflitte. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
- Accoglie il ricorso come sopra proposto dal Sig. Fabrizio Maglia e annulla le sanzioni inflitte. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
- Accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale, rinvia gli atti al Tribunale Federale Nazionale per l'esame di merito relativo alla posizione del sig. Marcello Solazzo, dispone le sanzioni della penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva e dell'ammenda di €5.000 nei confronti della società Vigor Lamezia Srl.

I PRESIDENTI

Sergio Santoro – G. Paolo Cirillo

Publicato in Roma il 18 maggio 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio